



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale

N. 78 del 18/05/2007

**OGGETTO ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA
: RESIDENZIALE PUBBLICA – SIG.RA BONATTI ELISA.**

L'anno **duemilasette**, addì **diciotto** del mese di **maggio**, alle ore **10,15**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr. Luca Laurini** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
LAURINI Dr. Luca	SINDACO	SI
PUDDU Pier Paolo	VICE-SINDACO	SI
TESTA Gilberto	ASSESSORE	SI
GAMBAZZA Maria Giovanna	ASSESSORE	SI
TALIGNANI Carla	ASSESSORE	SI
GENUA Fabrizio	ASSESSORE	SI
VIGEVANI Maura	ASSESSORE	NO

PRESENTI: 6 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO : ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – SIG.RA BONATTI ELISA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L.R. 08.08.2001 n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" ;

VISTA la deliberazione C.C. n. 40 del 30/9/02, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il "Regolamento per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. in attuazione dell'art. 25 L.R. n. 24/2001";

PRESO ATTO che l'art. 13 (Assegnazioni in deroga alla graduatoria per particolari situazioni di emergenza abitativa) del citato Regolamento prevede quanto di seguito riportato:

- 1. Il Comune per affrontare le situazioni di particolare emergenza abitativa, di seguito meglio indicate, riserva, con proprio provvedimento, una quota di alloggi non superiore al 30% all'anno di quelli che nel corso dell'anno si renderanno disponibili per l'assegnazione e comunque in misura non inferiore al numero di 2 alloggi all'anno.*
- 2. Detti alloggi verranno utilizzati per la sistemazione provvisoria, che non può eccedere due anni, a favore dei nuclei familiari che rientrino prioritariamente nelle sottoelencate categorie o situazioni:*
 - nuclei familiari colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio;*
 - nuclei familiari composti da adulti con minori a carico o da persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all'interno della famiglia;*
 - nuclei familiari residenti in alloggio in condizioni precarie (antigienicità, coabitazioni conflittuali, sovraffollamento, ecc.) o nuclei familiari in situazioni abitative alquanto precarie (senza casa, in strutture pubbliche, ecc.);*
 - nuclei numerosi con la presenza di minori;*
 - nuclei con la presenza di persone oltre i 65 anni o in precarie e documentate condizioni di salute;*
 - trasferimento appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate e al corpo degli agenti di custodia;*
 - sistemazione di profughi di cui alla Legge 26 dicembre 1981 n. 763 ed emigrati che rientrano in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dal momento di presentazione di domanda di assegnazione di alloggi ai sensi di questo articolo.*
- 3. Si prescinde dalla percentuale di cui al precedente comma 1 qualora la provvisoria sistemazione abitativa riguardi nuclei familiari colpiti da calamità naturali o pubbliche.*
- 4. I requisiti, che devono essere posseduti dai nuclei familiari rientranti nelle situazioni sopra descritte, ai fini della loro sistemazione provvisoria, sono quelli stabiliti per l'accesso all'E.R.P. indicati nella normativa regionale in materia, fatta eccezione per la provvisoria sistemazione abitativa di nuclei familiari colpiti da calamità naturali o pubbliche.*
- 5. La rinuncia all'alloggio comporta la perdita del diritto alla sistemazione provvisoria in alloggi di E. R. P..*

6. Alla scadenza del biennio di sistemazione provvisoria, il Comune può provvedere all'assegnazione definitiva, di norma nello stesso alloggio, previa verifica del possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di E.R.P..

7. L'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti commi 4 e 6 viene effettuato dalla Commissione di cui all'art. 7, previa istruttoria da parte del Comune .

8. Qualora non si proceda all'assegnazione definitiva, l'alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del Comune.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 90 dell'11/6/2004, esecutiva ai sensi di legge, con cui si stabiliva di assegnare in locazione semplice, in via provvisoria per anni due, un alloggio di edilizia residenziale pubblica, posto al 2° piano del fabbricato condominiale ubicato in via Bersaglieri d'Italia n. 11 (**CODICE ACER 1590.01.06**), per una superficie di mq. 61,44, a favore della **sig.ra BONATTI ELISA**, C.F. BNTLSE73E64G337B con nucleo familiare composto da n. 3 persone (intestataria e due figli);

VISTO il Decreto sindacale n. 6231 del 22/5/2003 con cui è stata nominata la Commissione per l'assegnazione degli alloggi ERP;

VISTA la deliberazione del consiglio regionale n. 327 del 12/2/2002 avente per oggetto "Specificazione dei requisiti per accedere all'Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'art. 15 L.R. 24/2001";

VISTO il verbale di seduta della predetta Commissione in data 20/4/2007 da cui si evince la sussistenza dei requisiti per l'accesso ad alloggi ERP;

RILEVATA pertanto l'opportunità di assegnare in via definitiva il sopradetto alloggio alla Sig.ra Bonatti Elisa, ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

RILEVATO che il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha espresso il seguente parere: **FAVOREVOLE**;

RILEVATO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m., in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, trattandosi di mero atto di indirizzo;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1) DI ASSEGNARE in locazione semplice, in via definitiva, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, posto al 2° piano del fabbricato condominiale ubicato in via Bersaglieri d'Italia n. 11 (**CODICE ACER 1590.01.06**), per una superficie di mq. 61,44, a favore della **sig.ra BONATTI ELISA**, C.F. BNTLSE73E64G337B, con nucleo familiare composto da n. 3 persone (intestataria e due figli), per le motivazioni di cui in premessa ;

2) DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata e pertanto non necessita del visto attestante la copertura finanziaria;

3) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica prescritto dall'art. 49.1 del D.Lgs.vo n.° 267/00 e s. m.;

4) di trasmettere copia del presente atto per opportuna conoscenza all'assegnataria sig.ra BONATTI ELISA, via Bersaglieri 11 - Busseto, e per i provvedimenti di competenza all'ACER – UFFICIO DI FIDENZA;

5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.L. 18/8/2000 n. 267 e s.m.;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..

RENDE NOTO

- il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 22 maggio 2007 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.